

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 413

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(GORIA)

e dal **Ministro per il Coordinamento delle Iniziative
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(SANTUZ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 1987

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica

ONOREVOLI SENATORI. - Il documento programmatico del Governo prevede l'istituzione di un Ministero con portafoglio che assorba, accanto alle competenze proprie e delegate del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, anche le competenze attuali della Direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione.

Si tratta di un provvedimento legislativo da tempo auspicato e in passato oggetto di disegni e proposte di legge in quanto le forti interazioni tra i vari tipi di ricerca di base, applicata, finalizzata, contestualmente presenti, anche se in diversa misura, nelle università e negli enti di ricerca, e tra ricerca e formazione, proprie della preparazione a livello universitario, comportano esigenze sempre più simili sul piano dei contenuti dell'attività, della gestione delle risorse materiali, dei problemi del personale. Nasce da queste caratteristiche dei sottosistemi ricerca e università il bisogno di un loro governo unitario che assicuri un efficace coordinamento e sviluppi le potenzialità positive dei processi di interazione. Il governo unitario del sistema università-ricerca offre maggiori garanzie rispetto a rischi di distorsioni e squilibri nei rapporti tra ricerca di base e ricerca finalizzata, tra settori scientifici e umanistici, perchè, costretto a confrontarsi con tutti i problemi, è indotto a scelte esplicite e trasparenti e dunque soggette al controllo culturale e politico.

L'autonomia garantita dalla Costituzione all'università e le esigenze fisiologiche di autonomia, per assicurare alle attività di ricerca e di insegnamento sia libertà e creatività sia adattabilità ed efficienza, devono ispirare l'esercizio delle attribuzioni del nuovo Ministero. Nel disegno di legge vengono pertanto esplicitamente fissati i principi di un ordinamento autonomo e delle università e degli enti di ricerca.

Un tale quadro offre anche spazi di intervento ampi per realizzare quei collegamenti tra istruzione secondaria ed università necessari per il ruolo che le università hanno rispetto alla formazione, iniziale e ricorrente, degli insegnanti, alla ricerca sulla didattica e, in particolare, sui modi di trasmissione del

sapere e sull'uso delle tecnologie, alla ricerca sui modelli formativi.

Nel disegno di legge viene fissata la procedura di predisposizione del nuovo ordinamento, prevedendo, da un lato, il concerto con il Ministro della pubblica istruzione per tener conto dei necessari collegamenti università-istruzione secondaria e, dall'altro, la consultazione dei principali organismi di autogoverno delle università e degli enti di ricerca.

La istituzione del Ministero costituisce quindi una occasione irripetibile per predisporre interventi riformatori che assicurino l'autonomia delle università e degli enti di ricerca e pongano la premessa per affrontare i problemi urgenti della definizione di un modello formativo diversificato e flessibile, assicurare un quadro organico per il diritto allo studio, fissare un programma di riequilibrio e di sviluppo del sistema ricerca-università ed il suo collegamento sia con il complessivo sistema di istruzione sia con il sistema produttivo.

La presentazione del disegno di legge, in accordo con gli impegni programmatici, è correlata con la prossima scadenza che vede il Governo impegnato per la presentazione della legge finanziaria, nella quale è necessario tener conto dell'istituzione del nuovo Ministero per evidenti problemi di previsione di spesa e di bilancio.

Il presente disegno di legge, strutturato in 11 articoli, prevede, nell'articolo 1, l'istituzione del nuovo Ministero.

Nell'articolo 2, correlato con l'articolo 3, oltre alle attuali competenze attribuite dalle vigenti norme al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è prevista l'elencazione delle funzioni che, in estrema sintesi, sono: di indirizzo politico e di alta direzione della ricerca; di promozione e definizione della ricerca in campo nazionale, internazionale e comunitario; quelle già assegnate alla Presidenza del Consiglio in materia di ricerca, e segnatamente la vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche; nonchè quelle del Ministero della pubblica istruzione in materia di istruzione universitaria.

L'articolo 4 definisce i principi di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e gestionale degli atenei e degli enti interessati e le

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

procedure per predisporre la legge che li assicuri e li disciplini.

L'articolo 5 disciplina il trasferimento, alle dipendenze dell'istituendo Ministero, della Direzione generale per l'istruzione universitaria e degli organi collegiali collegati.

L'articolo 6 prevede la costituzione di cinque direzioni generali, rinviando al regolamento di organizzazione l'articolazione interna del Ministero.

L'articolo 7 istituisce la Ragioneria centrale, aumentando di conseguenza di complessive

quarantacinque unità la dotazione organica della Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 8 detta i principi ed i criteri di trasferimento ed inquadramento del personale e delle forme della sua utilizzazione *medio tempore*.

L'articolo 9 contiene norme transitorie per la prima applicazione della legge.

L'articolo 10 è norma finanziaria transitoria.

L'articolo 11 riguarda la copertura dell'onere presunto derivante dalla applicazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, con lo scopo di sovrintendere all'indirizzo politico e di esercitare la vigilanza, nei limiti stabiliti dalla presente legge, sulle università, gli istituti superiori di grado universitario e gli enti di ricerca, nonché di sovrintendere all'indirizzo politico ed all'alta direzione dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

1. Al Ministero spettano, oltre ai compiti già attribuiti dalla vigente normativa al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica:

a) la formulazione delle proposte di indirizzo politico dell'attività di ricerca, nel rispetto dei principi di libertà e di autonomia sanciti dall'articolo 33, primo e ultimo comma, della Costituzione, nonché delle attribuzioni proprie degli altri Ministeri;

b) la promozione e la definizione delle iniziative nazionali inerenti alla ricerca scientifica e tecnologica;

c) le funzioni della Presidenza e del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti il Consiglio nazionale delle ricerche;

d) le competenze spettanti al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione relative all'istruzione e alla ricerca universitaria, ivi compresa la vigilanza sulle università, gli istituti superiori di grado universitario e gli enti di ricerca già vigilati dal Ministero della pubblica istruzione attraverso la Direzione generale per l'istruzione universitaria;

e) l'esercizio delle attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di ricerca scientifica e tecnologica comunitari e internazionali, nonché alla presenza italiana negli organismi internazionali, d'intesa con il Mini-

stro degli affari esteri e, negli organismi comunitari, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

f) la predisposizione e la presentazione al CIPE della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283. La relazione deve essere allegata a quella previsionale e programmatica.

Art. 3.

1. In tutti gli atti riguardanti le competenze trasferite al Ministero, le parole: «Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica», «Ministero della ricerca scientifica», «Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica», «Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica» o consimili, «Presidenza o Presidente del Consiglio dei Ministri» e «Ministero o Ministro della pubblica istruzione» sono sostituite con quelle «Ministero o Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Art. 4.

1. In attuazione dell'articolo 33, primo ed ultimo comma, della Costituzione, il Ministro esercita le proprie attribuzioni nei confronti delle università, degli istituti superiori di grado universitario e degli enti di ricerca secondo i seguenti principi:

a) le università e gli istituti superiori di grado universitario godono:

1) di autonomia didattica nel rispetto delle norme che regolano il conseguimento dei titoli di studio nell'ambito del sistema formativo scolastico e nel rispetto del necessario raccordo tra istruzione secondaria e istruzione superiore di grado universitario, anche per quanto concerne la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente e gli sbocchi professionali;

2) di autonomia organizzativa per quanto concerne sia il funzionamento e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca

operanti in ciascun ateneo che il grado di autonomia amministrativo-finanziaria e di gestione da attribuire alle strutture stesse;

3) di autonomia finanziaria, contabile e di bilancio per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

b) gli enti di ricerca godono, nell'ambito delle leggi che li regolano:

1) di autonomia organizzativa in relazione al funzionamento e al coordinamento delle strutture di ricerca;

2) di autonomia finanziaria, contabile e di bilancio per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. Il Governo adotterà su proposta del Ministro, concertata, per quanto riguarda il collegamento con l'istruzione secondaria superiore, con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, la Conferenza dei rettori, il Consiglio nazionale delle ricerche, apposito disegno di legge disciplinante l'autonomia delle università, degli istituti superiori di grado universitario e degli enti di ricerca.

Art. 5.

1. La Direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione è trasferita al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi. La Direzione generale assume la denominazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

2. Il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche, ferme restando le loro attuali competenze, sono organi del Ministero.

Art. 6.

1. Nell'ambito del Ministero sono costituite, per l'esercizio dei compiti ad esso attribuiti, le seguenti direzioni generali:

- a) degli affari generali e del personale;
- b) degli enti di ricerca;

- c) delle università;
- d) dei programmi di ricerca finalizzata;
- e) dei rapporti e programmi internazionali.

2. I compiti e l'organizzazione delle direzioni generali e degli altri uffici del Ministero sono definiti con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

3. Alle direzioni generali sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

Art. 7.

1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del tesoro.

2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive quarantacinque unità, così distribuite: quattro appartenenti alla terza qualifica funzionale; dieci appartenenti alla quarta qualifica funzionale; sette appartenenti alla quinta qualifica funzionale; dieci appartenenti alla sesta qualifica funzionale; nove appartenenti alla settima qualifica funzionale; quattro appartenenti all'ottava qualifica funzionale e una appartenente alla nona qualifica funzionale.

3. Alla copertura dei quarantacinque posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e al comma 3

dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di n. 1 posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e n. 4 posti con funzioni di direttore di divisione.

5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

6. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento dal comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 8.

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero sono stabiliti in conformità alle tabelle allegate alla presente legge. All'esito delle procedure di inquadramento di cui al comma 3, lettera a), e nei limiti dei posti del personale in servizio presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria, sono ridotti i corrispondenti organici del Ministero della pubblica istruzione, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

3. Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro provvede alla copertura dei posti di organico mediante inquadramento, a domanda da presentarsi al Ministero entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) del personale di ruolo in servizio presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora non tutti gli interessati presentino domanda di inquadramento, il Ministro della pubblica istruzione invita, con avviso di carattere generale, altro personale di

pari qualifica a presentare la domanda di cui al presente comma, nel nuovo termine stabilito d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro.

5. Al personale inquadrato nei ruoli ai sensi del comma 4 è assicurata la conservazione del trattamento economico di attività, comprese le indennità accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennità non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riasorbibile con i futuri miglioramenti economici.

6. Per sopperire alle esigenze organizzative e funzionali del Ministero, il Ministro può avvalersi di esperti scelti tra magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, nonché di personale di alta qualificazione dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, anche economici, e dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica o di altri esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura complessiva di trentacinque unità. Per il personale estraneo all'Amministrazione dello Stato ed agli enti pubblici, assunto con contratto di diritto privato di durata annuale rinnovabile, il compenso è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro. Gli esperti dipendenti da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti, qualora gli incarichi loro affidati ostino al regolare svolgimento delle ordinarie funzioni di istituto.

7. Fino alla ultimazione delle procedure di inquadramento, il personale in servizio alla

data di entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione e presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero.

Art. 9.

1. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, in possesso del titolo di studio richiesto, può per una sola volta partecipare ai concorsi per l'accesso alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, purchè abbia maturato metà dell'anzianità di servizio di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente di cui all'allegata tabella A, che risultano disponibili dopo gli inquadramenti previsti dall'articolo 8, sono conferiti, mediante il concorso speciale per esami previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al personale già appartenente all'ex carriera direttiva, inquadrato nei ruoli del Ministero, in possesso del diploma di laurea e di almeno cinque anni di servizio effettivo nella carriera stessa.

Art. 10.

1. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alle spese di detto Ministero si provvede:

a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero;

b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero

della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria.

2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, ad apposita rubrica del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Analogamente alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo Ministero, nonchè quelle di carattere generale afferenti le spese di funzionamento della predetta Direzione generale - spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre Amministrazioni presso i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi.

7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati dalle Amministrazioni stesse.

8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei

Ministri è svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo 7.

Art. 11.

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità di cui all'articolo 10, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989, nonchè con l'ulteriore stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1987 e di lire 4.500 milioni per gli anni 1988 e 1989 da iscrivere in apposito fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine della successiva ripartizione, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati.

2. All'onere di lire 1.000 milioni nell'anno 1987 e di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede mediante parziale utilizzo dell'accantonamento concernente «Modifiche all'articolo 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398, per misure concernenti i detenuti tossicodipendenti», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(prevista dagli articoli 8 e 9)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	7	Direttore generale	5
			Consigliere ministeriale	2
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore generale	5
			Consigliere ministeriale aggiunto	2
			Segretario generale organi consultivi	1
			Ispettore generale	8
E	Primo dirigente	40	Direttore di divisione	32
			Vice consigliere ministeriale aggiunto	6
			Direttore servizio segretariato generale organi consultivi .	2
		63		63

TABELLA B
(prevista dall'articolo 8)

QUALIFICA FUNZIONALE	DOTAZIONE
IX Livello	27
VIII Livello	54
VII Livello	108
VI Livello	138
V Livello	114
IV Livello	114
III Livello	45
TOTALE ...	600